



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 22/06/2026

U.O. 9.1.1 - Servizi interni, nuclei specialistici e TPL

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 - R.G. 492/2023. COMUNE DI CARRARA/E.X.

“IL CONSIGLIO COMUNALE”

PREMESSO che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere un debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATA la disposizione n. 4/2019 del Segretario Comunale con la quale si dispone che il pagamento di un debito fuori bilancio, derivante da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dalla deliberazione di riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio Comunale, così come pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/20197QMIG;

PRESO ATTO che il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 347 del 22/04/2026, iscritta nel R.G. al n. 492/2023, ha ritenuto di accogliere l' appello avverso alla sentenza n. 181/2022 del 07/12/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dal Sig. E.x., tramite l'avvocato Mario Malatesta, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 650,00 per compensi per il primo grado, in € 900,00 per compensi per il secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, iva qualora dovuta e cpa come per legge, in favore dell'appellante;

CONSIDERATO che, con comunicazione del 09/06/2026, l'Avv. Mario Malatesta, in qualità di difensore del Sig. E.x., richiede la liquidazione della somma di € 1.855,88, e così suddivisi:

Spese legali di I° e II° grado	€ 1.550,00
Spese generali	€ 232,50
Marca da bollo	€ 2,00
Cassa avvocati 4%	€ 71,38
Totale Documento	€ 1.855,88

VISTO l'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede, al secondo comma, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

RITENUTO di finanziare la spesa in oggetto tramite lo stanziamento di spesa sul capitolo 01111.03.3000 "spese legali" del bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai signori Pandolfini Giuseppe in qualità di Presidente, Ribolini Candido e Meozzi Massimo, in qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, posti in allegato al presente atto;

SU proposta dell' assessora con delega al Traffico Avv. Elena Guadagni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal dirigente del Settore 9 Polizia Locale, Sicurezza, Mobilità, Dott.ssa Paola Micheletti e dal Dirigente del Settore 2 - Risorse Umane, finanziarie e societarie, Dott. Massimiliano Germiniasi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse, quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. a) dell'art. 194, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 347 del 22/04/2026, iscritta nel R.G. al n. 492/2023, con la quale il medesimo ha ritenuto di accogliere l'appello avverso alla sentenza n. 181/2022 del 07/12/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dal Sig. E.x., tramite l'avvocato Mario Malatesta, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 650,00 per compensi per il primo grado, in € 900,00 per compensi per il secondo grado, oltre al

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

15% per spese forfettarie, iva qualora dovuta e cpa come per legge, in favore dell'appellante;
3) di dare atto che l'importo da corrispondere in favore dell'appellante, come da comunicazione del 09/06/2026 dell'Avv. Mario Malatesta, in qualità di difensore del Sig. E.x., in seguito al pronunciamento della sentenza 347 del 22/04/2026, iscritta nel R.G. al n. 492/2023, è quantificato in complessivi € 1.855,88, e così suddiviso :

Spese legali di I° e II° grado	€ 1.550,00
Spese generali	€ 232,50
Marca da bollo	€ 2,00
Cassa avvocati 4%	€ 71,38
Totale Documento	€ 1.855,88

4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.855,88, trova pertanto copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 01111.03.3000 denominato "Spese Legali", del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;

5) di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità, per gli adempimenti conseguenti;

6) di dare atto che, prima di provvedere al rimborso ai soggetti creditori delle somme dovute, saranno effettuate le opportune verifiche su eventuali cessioni di credito esistenti, debiti nei confronti del Comune, pignoramenti presso il Comune promossi da creditori pignoranti verso i soggetti stessi;

7) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;

8) di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del settore 9 - Polizia Locale, sicurezza, Mobilità, Dott.ssa. Paola Micheletti;

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

Comparsa di costituzione e risposta

R.G. n. **421/2022** Dott. Vincenzo Locane

Udienza di comparizione parti: **23/11/2022 ore 10:30**

Parte resistente:

Comune di Carrara (cod. fisc. 00079450458) con sede in 54033, Carrara (MS), Piazza Il giugno 1, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. L. 689/81, si costituisce in giudizio tramite personale delegato, come da atto di delega depositato c/o la competente cancelleria in data 28/06/2017 (prot. Comune di Carrara n. 46812 del 23/06/2017);

Parte ricorrente:

Sig. Giacobbi Emilio c.f. GCBMLE65RL483S, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Malatesta

Oggetto: ricorso art. 204 bis del Codice della Strada e art. 7 e ss. D.Lgs. 150/2011 avverso verbale di contestazione n. **1023/K/2022** ex art. 142 commi 9 e 12 del cds (telelaser).

1. In merito al motivo 1 di cui al ricorso in esame (*"illegittimità del verbale per mancata immediata contestazione..."*) si fa presente che il trasgressore/conducente dichiarava, nelle circostanze de quo, di doversi allontanare per raggiungere la propria abitazione, come si evince, appunto, dallo stesso verbale allegato (all. 1). Ora, tenendo conto della natura fidefacente degli accertamenti del tipo in esame e chiedendo, sin da ora, se del caso, l'audizione degli agenti verbalizzanti si precisa, altresì, quanto segue.

Premesso quanto sopra è evidente, dunque, come sia divenuta conseguenza "necessaria" la notifica differita della sanzione de quo al conducente. Corretto, nella circostanza in esame, è stato l'operato degli agenti verbalizzanti i quali, appunto, di fronte a quanto dichiarato in sede di accertamento della violazione in esame, hanno proceduto con l'annotazione dei dati ai fini della redazione dell'atto meccanizzato per la successiva notifica – agli accertatori pareva condivisibile e "umano" accondiscendere alla richiesta, pur non ritenendo giustificata la violazione e potendo, comunque, procedere alla notifica differita –. Tra l'altro anche se si volesse "contestare" la contestazione orale o cd. preavviso orale di contestazione, in ogni caso, è richiesto nell'ipotesi in esame, il formale addebito con la notifica nei termini di legge – (come appunto avvenuto nel caso di specie) –.

Sentiti, poi, anche informalmente gli agenti verbalizzanti, si conferma il fatto così come descritto nel verbale allegato. In particolare sono gli stessi a riferire di aver "lasciato" libero il ricorrente e di avergli fatto presente della successiva verbalizzazione di quanto accertato con conseguente notifica alla residenza.

2. In merito al motivo 2 di cui del ricorso in esame (*"esclusione di responsabilità per legittimo impedimento"*) si fa presente quanto segue.

Sul punto, al Comando scrivente preme rilevare che stato di necessità (anche nella forma cd. putativa) è, a giudizio del Comando scrivente, nel caso di specie, insussistente e comunque non provata considerato che l'esimente in parola ex art. 4 L. 689/81 (anche nella forma cd. putativa) richiede, la contemporanea presenza di alcuni elementi essenziali quali l'inevitabilità dell'illecito, l'attualità del pericolo oltre il fatto che il pericolo deve consistere in un grave danno alla persona e che il pericolo non sia stato determinato dalla condotta del colpevole. Si fa riferimento, altresì, al cd. imminente pericolo di vita o altra conseguenza altrimenti non evitabile se non con l'assunzione di una condotta di guida vietata.

La ratio, infatti, della scriminante discende da un giudizio di comparazione tra i diritti costituzionalmente garantiti (diritto alla salute-pericolo per la salute) che, se di medesimo rango, si bilanciano, annullandosi a vicenda e così rendendo operativo il divieto di guida imposto dal codice della strada (Cass. 14/6/2010 e n. 1910/2010). Il potere/dovere sanzionatorio della PA prescinde dalla valutazione del contemperamento fra interessi pubblici confliggenti con quelli privati essendo tale valutazione di opportunità stata eseguita dal legislatore in sede di determinazione della sanzione di fronte a violazioni tipiche.

Se fosse come prospettato dal ricorrente allora lo stesso avrebbe dovuto e potuto allertare i soccorsi -118- indicando l'accaduto e il luogo in cui la bambina si trovava, dando alla stessa un più professionale e veloce soccorso.

Premesso quanto sopra si fa presente che l'accertamento in esame non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte degli agenti accertatori (come nel caso di specie dove non viene negato in sé il fatto storico ma invocata l'esimente dello stato di necessità) e che, in ogni caso, di fronte ad una violazione del Codice della Strada, l'agente verbalizzante non può svolgere, su di essa, alcun apprezzamento o valutazione discrezionale nel senso che l'operatore della Polizia Locale, in generale, può soltanto, laddove sussistente, accertare un'infrazione al Codice della Strada indi verbalizzarla senza, tuttavia, poter svolgere su di essa alcun sindacato. Si chiede, se del caso, audizione degli agenti verbalizzanti.

Premesso quanto sopra, disattesa e reietta ogni contraria e diversa eccezione, ritenuto fondato l'accertamento di cui all'oggetto, si conferma la validità del verbale n. **1023/K2022** e si chiede affinché l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace dichiari il rigetto del ricorso presentato dal Sig. Giacobbi Emilio determinando, per il combinato disposto degli artt. art. 204 bis del cds, art. 7 D.Lgs. 150/2011 e art. 23 L. 689/81, l'importo dovuto tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. In ogni caso tenendo comunque indenne il Comune di Carrara da ogni onere e spesa del presente giudizio stante la conformità dell'accertamento a norma di legge.

Si producono n. 3 copie oltre la presente comparsa e si allega alla presente comparsa:

1. verbale n. 1023/K/2022 con notifica;
2. certificato di omologazione n. 1824 del 20/3/2000 in copia conforme; certificato di ultima taratura Teleaser Ultralyte Matr. UL015126 del 02/09/2020 e verbale di verifica di funzionalità.

Il Delegato
Ten. Emanuele Bassani



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARRARA
SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. MARIO MALATESTA
VIALE STAZIONE N. 14
54100 MASSA
MS

COMUNE DI CARRARA
PIAZZA DUE GIUGNO
CARRARA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 421/2022 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: LOCANE VINCENZO

Data e ora prossima udienza: 23/11/2022 10:30

Parti nel procedimento

Attore Principale

Giacobbi Emilio

Difeso da:
MARIO MALATESTA

Convenuto Principale

COMUNE DI CARRARA

Difeso da:

Carrara 13/10/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
PAOLO CIARI



GIUDICE DI PACE DI CARRARA

(decreto di comparizione delle parti ex art. 415, comma 2, c.p.c.)

R.G. n. 421/2022

Il dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, letto il ricorso che precede, letti gli artt. 5 e seguenti del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150,

FISSA

l'**udienza** di comparizione delle parti per il giorno **23 novembre 2022 ore 10.30**.

Dispone che la notifica del ricorso e del presente decreto avvenga entro il giorno 21.10.2022, a cura della Cancelleria.

Ordina al **COMUNE di Carrara** di depositare nella Cancelleria di questo Giudice, dieci giorni prima della udienza fissata, copia degli atti relativi al provvedimento impugnato, nonché alla contestazione o notificazione della violazione che ne è fondamento.

Avverte l'opponente **GIACOBBI Emilio** che, non comparendo all'udienza fissata per il giorno **23 novembre 2022 ore 10.30**, senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, potrà convalidare il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.¹

Letta l'istanza di sospensione, ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 5 del d.l.vo n. 150/2011, **rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato**.

Manda alla Cancelleria per la notifica, anche a mezzo pec, a:

- 1) **GIACOBBI Emilio**, domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Mario Malatesta (PEC avvmariomalatesta@puntopec.it)
- 2) **COMUNE di Carrara**.

Carrara, li

Il Cancelliere

(*Andrea Giromella*)

Il Giudice di Pace

(*Vincenzo Locane*)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CARRARA

Deposito in Cancelleria

Carrara, li

12 OTT. 2022

¹ Per qualunque comunicazione alla Cancelleria (tel 05857757214), si prega di indicare il numero di R.G. posto in alto a destra e la data dell'udienza.

CRONOLOGICO 916/2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CARRARA

Deposito in Cancelleria

29 SET. 2022

Carrara, n.

IL CANCELLIERE
Francesca Giromella

COPIA x l'ufficio

Avv. MARIO MALATESTA
Viale Stazione, 14 - 54100 - MASSA
Tel. 0585.41888 0585.41889
Fax 0585.41889

GIUDICE DI PACE DI CARRARA

Ricorso ex art 22 Legge 689/81 con ISTANZA DI SOSPENSIONE
INAUDITA ALTERA PARTE

Compare il sig. EMILIO GIACOBBI, nato ad Udine (UD) il 19 ottobre 1965 ed ivi residente in Via di Toppo n. 29, C.F.: GCB MLE 65R19 L483S, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Malatesta, C.F.: MLT MRA 79T14 B832L, con studio in Massa, Viale Stazione n. 14, giusta delega in calce al presente atto, e che, ai sensi dell'art. 170 IV comma c.p.c., chiede che le comunicazioni gli vengano effettuate via fax al numero 0585/41889 oppure via pec all'indirizzo: avvmariomalatesta@puntopec.it, il quale propone:

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento N° 2022/K1023 – R.C.A. 8393, elevato in data 15 luglio 2022 dalla Polizia Municipale del Comune di Carrara e notificato al ricorrente in data 23 agosto 2022 nella sua qualità di conducente e proprietario dell'autovettura Porche Macan a targa FT 420 CL, per la violazione, da parte dello stesso, dell'art. 142, commi 9 e 12, del Codice della Strada, perché "in data 09/07/2022, alle ore 22.36, in Carrara, Viale G. Da Verazzano, all'altezza del civico / Km c/o Fiume Carrione, ha percorso la strada sopracitata verso levante alla velocità di km/h 96, superando di km/h 46 il limite massimo stabilito in km/h 50 per quel tratto di strada alla velocità rilevata e determinata ai sensi dell'art. 345/2 D.P.R. 16/12/92 n. 495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/09/96 n. 610 è stata decurtata la tolleranza prevista del 5% e comunque non inferiore a km/h 5. Velocità rilevata a mt 275.6 dalla postazione di rilevamento con apparecchiatura telelaser sottoposta a verifica presso centro di taratura, modello Ultralyte matr. UL015126 del 29/03/2006, omologazione n. 1824 del 20/03/2000, la cui perfetta funzionalità è stata verificata dagli scriventi prima dell'uso. Postazione di rilevamento segnalata da apposito cartello fisso collocato nella direzione di marcia del veicolo all'intersezione con Via Prampolini. Postazione di rilevamento segnalata da apposito cartello mobile collocato nella direzione di

marcia del veicolo dagli scriventi all'intersezione di Via Cadorna. Il conducente ha avuto la possibilità di prendere visione della velocità sul display dello strumento di rilevazione paria a km/h 102. Verbale contestato al conducente che chiedeva di potersi allontanare per andare urgentemente ad assistere una minore sola in casa in preoccupanti condizioni di salute."

A tale violazione consegue la condanna al pagamento della somma di Euro 740,00= e la decurtazione di punti 6 sulla patente di guida per violazione dall'art. 142, comma 9 e 12. (Doc. 1)

Ulteriori sanzioni prevede la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

La sanzione amministrativa elevata è infondata ed illegittima, per i seguenti motivi:

ILLEGITTIMITA' DEL VERBALE PER MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

Come si evince dal verbale impugnato, sebbene il sig. Giacobbi sia stato fermato dalla pattuglia, allo stesso non è stata elevata alcuna sanzione sebbene, come riferito, *"Il conducente ha avuto la possibilità di prendere visione della velocità sul display dello strumento di rilevazione...."*.

Questo in quanto lo stesso, assieme alla compagna presente in auto, sig.ra Elisabetta Mercadante, ha motivato la velocità sostenuta *"per andare urgentemente ad assistere una minore sola in casa in preoccupanti condizioni di salute..."*. Il tutto come certificato nel verbale di contestazione.

Infatti, dopo tale spiegazione, gli agenti lasciavano andare il sig. Giacobbi senza elevare alcuna sanzione!!!

E' assurdo che, a distanza di 6 giorni dall'accertamento, i vigili abbiano poi deciso di elevare, arbitrariamente, la sanzione amministrativa oggi impugnata.

Ciò anche in considerazione del fatto che gli stessi agenti hanno fatto allontanare senza alcun problema il sig. Giacobbi invitandolo solo a fornire, nei giorni successivi, prova di quanto dichiarato.

Fatto, questo, successo il giorno seguente dato che lo stesso, con mail all'indirizzo mail infortunisticapm@comune.carrara.ms.it ha inoltrato il referto del P.S. (doc. 2).

Stupisce, come detto, che sia stata poi elevata una contestazione oramai tardiva! Nel caso di specie, infatti, avendo la Polizia Municipale del Comune di Carrara fermato il ricorrente, la stessa, nel pieno rispetto della normativa vigente, avrebbe dovuto elevare all'istante la sanzione amministrativa.

Si ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/81 *“La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”*.

Quando l'articolo 14 stabilisce che la violazione deve essere contestata immediatamente significa che il pubblico ufficiale deve bloccare il trasgressore e fargli presente di aver commesso un illecito amministrativo; nello stesso tempo gli deve consegnare il verbale di accertamento dell'infrazione con l'indicazione della sanzione pecuniaria da pagare.

Diversamente l'agente **deve indicare le motivazioni** ove non venga elevata o non sia stato possibile elevare la sanzione.

Nel caso ciò non avvenga, come nel caso della presente impugnazione, il verbale andrà considerato nullo!

Infatti, per tutte Cass. civile n. 36922/21, il verbale di contestazione relativo a una sanzione stradale deve indicare necessariamente il motivo per cui non è stato possibile procedere all'immediata contestazione.

Dunque, il verbale che non contenga le ragioni della mancata contestazione immediata è nullo.

I Supremi giudici richiamano in proposito il principio di diritto secondo cui: *«in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si procede a contestazione*

differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata».

Non solo, il Collegio (Cassazione civile, sez. II, sentenza 28/04/2005 n° 8837) ricorda di aver più volte affermato che *“la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento”.*

Nel caso di specie, non solo gli accertatori hanno avuto modo di fermare il ricorrente ed avrebbero potuto benissimo, ove voluto, effettuare la contestazione immediata, ma non hanno neppure motivato, in seguito, l'inottemperanza all'art. 201 c.d.s..

Il Collegio, peraltro, ha, già da tempo, attuato un giusto coordinamento tra la disposizione ex art. 200 c.d.s. e la normativa di cui all'art. 14 l. 689/82, statuendo che *“...la disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, secondo cui è priva di effetto estintivo della obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della medesima non trova applicazione con riguardo alle violazioni del codice della strada per le quali è stabilita una diversa e specifica disciplina: a norma dell'articolo 200 del codice della strada, infatti, la violazione, quando è possibile deve essere immediatamente contestata al trasgressore...”*; (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 15/10/2003, n.15392; Cass. civ., sez. I, 20/09/2002, n.13774; Cass. civ., sez. I, 28/06/2002, n.9502; Cass. civ., sez. I, 21/03/2002, n.4048).

Gli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Carrara avrebbero dovuto quindi, nel caso, elevare la sanzione nel momento stesso della contestazione non

essendovi alcun motivo, tra quelli previsti dalla normativa di settore, tale da non procedere con la contestazione immediata.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Sebbene il verbale possa essere considerato nullo per le motivazioni sopra indicate, non si può dimenticare il motivo reale per cui lo stesso è nullo: **l'assenza di responsabilità per legittimo impedimento!**

Infatti, fin da subito sia il ricorrente che la sua compagna, presente in auto, sig.ra Elisabetta Mercadante, hanno fatto presente che la velocità sostenuta era dovuta alla necessità di raggiungere la figlia della sig.ra Mercadante, sig.ra Camilla Tozzi, residente in Massa in Via delle Pinete n. 10, int. 5, che era sola in casa e necessitava di assistenza avendo forti dolori addominali.

Prova della gravità della situazione è data dal fatto che la stessa è stata poi dalla madre e dal sig. Giacobbi accompagnata presso il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale Apuano alle ore 23.13 circa, quindi mezz'ora dopo essere stato fermato dalla Polizia Municipale del Comune di Carrara, come da referto del Pronto Soccorso che si produce (doc. 2).

Infatti il sig. Giacobbi è stato fermato in data 9 luglio 2022 alle ore 22,36 e l'ingresso della figlia della compagna in P.S. è datato 9 luglio 2022 ore 23,13.

Il caso che ci occupa rientra, a pieno titolo, nelle fattispecie previste e giustificate dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, come chiarito dalla Cassazione (Cass. sent. n. 228/2008), lo stato di necessità richiede un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, che non può essere ravvisata nell'esigenza di evitare un danno meramente economico.

La figlia sola in casa con forti dolori addominali rientra, per costante giurisprudenza, nei casi di "stato di necessità" tali da giustificare la condotta oggi impugnata.

Non solo, quanto sopra riportato trova sostegno anche nella normativa di specie.

Lo stato di necessità è determinato da un pericolo attuale per la propria o l'altrui salute ed è previsto sia dal Codice Penale, sia da una legge speciale.

Secondo l'articolo 54 del codice penale *"non è punibile chi ha commesso il fatto (l'eccesso di velocità) per esservi costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo"*.

Vi è poi la legge speciale 689/81 che stabilisce che *"non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa"*.

Nel caso di specie, sono comprese tutte le fattispecie necessarie: **lo stato di legittimità** (la figlia della compagna del conducente che era sola in casa ed aveva necessità di assistenza immediata) e **la percezione di una grave urgenza**, la stessa poi è stata portata immediatamente al Pronto Soccorso dove le hanno prestato le cure del caso e dove è rimasta per quasi due ore.

SULLA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che la sanzione oggi impugnata venga sospesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ciò detto ed in relazione alle circostanze evidenziate sopra il ricorrente chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) DVC in data 9 luglio 2022, alle ore 22,36 siete stati fermati da Agenti della Polizia Municipale del Comune di Carrara in Viale G. Da Verazzano con direzione di marcia Sarzana - Marina.
- 2) DVC in tale circostanza sia lei che il sig. Emilio Giacobbi avete spiegato la necessità di doversi recare immediatamente da Sua figlia, Camilla Tozzi, e l'urgenza della situazione.
- 3) DVC gli stessi agenti hanno accettato tale giustificazione e vi hanno lasciato andare.

- 4) DVC gli stessi agenti hanno chiesto a sostegno di quanto riferito di ricevere copia dell'eventuale documentazione medica attestante la necessità prospettata.
- 5) DVC in data 9 luglio 2022, ha chiamato la madre, sig.ra Elisabetta Mercadante, per comunicarle che stava male, che era sola in casa e che necessitava di assistenza.
- 6) Dica il teste le condizioni di salute che ha lamentato durante la telefonata alla madre, sig.ra Elisabetta Mercadante.
- 7) DVC è stata trasportata dalla madre, sig.ra Elisabetta Mercadante, e dal suo compagno, sig. Emilio Giacobbi, presso il Pronto Soccorso del NOA non appena gli stessi l'hanno raggiunta presso la propria abitazione.

Si indicano a testi la sig.ra Elisabetta Mercadante (su tutti i capitoli) e la sig.ra Camilla Tozzi (sui capitoli da 5 a 7), entrambe residenti in Carrara, e gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Carrara, Matr. 124 e Matr. 214 e/o comunque l'agente che ha redatto il verbale qui impugnato, invitando la S.V. a voler ordinare al Comando della Polizia Municipale del Comune di Carrara di comunicare il nominativo dei suddetti agenti.

Tutto ciò premesso, il sig. Emilio Giacobbe, come in atti rappresentato e difeso
chiede

che la S.V. Ill.ma Voglia,

in via preliminare, sospendere, *inaudita altera parte*, il verbale di accertamento N° 2022/K1023 – R.C.A. 8393, elevato in data 15 luglio 2022 dalla Polizia Municipale del Comune di Carrara e notificato al ricorrente in data 23 agosto 2022 nella sua qualità di conducente e proprietario dell'autovettura Porche Macan a targa FT 420 CL, per la violazione, da parte dello stesso, dell'art. 142, commi 9 e 12, del Codice della Strada;

nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi esposti, il verbale di accertamento N° 2022/K1023 – R.C.A. 8393, elevato in data 15 luglio 2022 dalla Polizia Municipale del Comune di Carrara e notificato al ricorrente in data 23 agosto 2022 nella sua qualità di conducente e proprietario dell'autovettura

Porche Macan a targa FT 420 CL, per la violazione, da parte della stesso, dell'art. 142, commi 9 e 12, del Codice della Strada, perché infondato sia in fatto che in diritto.

Vinte le spese di lite.

Con osservanza.

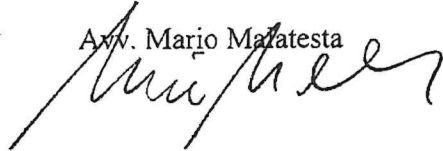
Si allega:

- 1) verbale di accertamento N° 2022/K1023 – R.C.A. 8393, elevato in data 15 luglio 2022 dalla Polizia Municipale del Comune di Carrara e notificato al ricorrente in data 23 agosto 2022;
- 2) Copia mail inviata dal sig. Emilio Giacobbi all'indirizzo di posta elettronica infortunisticapm@comune.carrara.ms.it;
- 3) Verbale del PS del 10 luglio 2022.

Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad Euro 740,00= e pertanto la procedura sconta un contributo unificato di Euro 43,00=.

Massa, 27 settembre 2022

Avv. Mario Mazatesta



Avv. MARIO MALATESTA

Viale Stazione, 14 - 54100 - MASSA

Pec: avvmariomalatesta@puntopec.it

Tel. 0585/41888 - 0585/41889

Fax 0585/41889

Procura alle liti

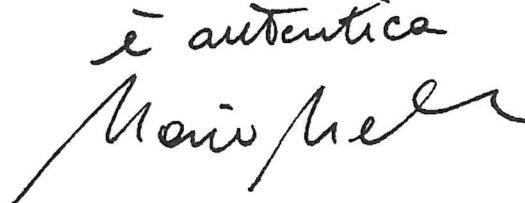
Io sottoscritto Emilio Giacobbi (C.F.: GCB MLE 65R19 L483S) nato ad Udine il 19 ottobre 1965 ed ivi residente in Via di Toppo n. 29, informato, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e della possibilità di concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D. L. n. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, delego l'avv. Mario Malatesta (cod. fisc.: MLT MRA 79T14 B832L - partita IVA 01228960454) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di opposizione al verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Carrara n. 2022/K1023, in ogni sua fase e grado, ivi compreso l'appello e l'eventuale opposizione, conferendogli ogni potere, incluso quello di chiamare in causa, farsi sostituire anche per singoli atti della procedura, di nominare procuratori, di proporre e resistere ad azioni cautelari possessorie ed altre relative all'oggetto del contendere e di rinunciare agli atti del giudizio, incassare somme e rilasciare ricevute.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiaro anche che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Massa, Viale Stazione n. 14, e chiedo che le comunicazioni vengano effettuate via fax al numero 0585/41889 oppure via pec a: avvmariomalatesta@puntopec.it.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Emilio Giacobbi


è autentica




Comune di Carrara

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.zza C.V. Lodovici, 1 54033 Carrara MS

DOC. 1

N. 2022/K1023
R.C.A. 8393

VERBALE DI ACCERTAMENTO

(Art. 201 del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 e art. 385 del Regolamento di esecuzione ed attuazione)

DATA
E LUOGO

Il giorno 15/07/2022, alle ore 22.36, nel Comune di CARRARA, C/O COMANDO POLIZIA LOCALE, noi sottoscritti Agente D. D. Matr. 214 e Agente R. G. Matr. 124 abbiamo verbalizzato quanto segue.

TRASGRESSORE

GIACOBBI EMILIO, nato a UDINE il 19/10/1965 e residente a UDINE in VIA DI TOPPO N.29 nella sua qualità di: PROPRIETARIO/CONDUCENTE

VEICOLO

Tipo veicolo: AUTOVETTURA
Marca / modello: Porsche macan Targa: FT420CL

SOLIDALE

IL TRASGRESSORE STESSO

VIOLAZIONI COMMESSE

ha violato la seguente norma del CODICE DELLA STRADA

Art. 142, comma 9 e 12 - ECCESSO DI VELOCITA' DI OLTRE 40 KM/H MA MENO DI 60 KM/H (DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 7.00)

IN DATA 09/07/2022, ALLE ORE 22.36, IN CARRARA, VIALE G. DA VERRAZZANO, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO / KM c/o Fiume Carrione, HA PERCORSO LA STRADA SOPRACITATA VERSO LEVANTE ALLA VELOCITA' DI KM/H 96, SUPERANDO DI KM/H 46 IL LIMITE MASSIMO STABILITO IN KM/H 50 PER QUEL TRATTO DI STRADA. ALLA VELOCITA' RILEVATA E DETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 345/2 D.P.R. 16/12/92 N. 495, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 197 D.P.R. 16/09/96 N. 610 E' STATA DECURTATA LA TOLLERANZA PREVISTA DEL 5% E COMUNQUE NON INFERIORE A KM/H 5. VELOCITA' RILEVATA A MT 275.6 DALLA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO CON APPARECCHIATURA TELELASER SOTTOPOSTA A VERIFICA PRESSO CENTRO DI TARATURA, MODELLO ULTRALYTE MATR. UL015126 DEL 29/03/2006, OMOLOGAZIONE N. 1824 DEL 20/03/2000, LA CUI PERFETTA FUNZIONALITA' E' STATA VERIFICATA DAGLI SCRIVENTI PRIMA DELL'USO (VEDI RELAZIONE TECNICA AGLI ATTI DEL COMANDO). POSTAZIONE DI RILEVAMENTO SEGNALATA DA APPOSITO CARTELLO FISSO COLLOCATO NELLA DIREZIONE DI MARCIA DEL VEICOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PRAMPOLINI. POSTAZIONE DI RILEVAMENTO SEGNALATA DA APPOSITO CARTELLO MOBILE COLLOCATO NELLA DIREZIONE DI MARCIA DEL VEICOLO DAGLI SCRIVENTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA CADORNA. IL CONDUCENTE HA AVUTO LA POSSIBILITA' DI PRENDERE VISIONE DELLA VELOCITA' SUL DISPLAY DELLO STRUMENTO DI RILEVAZIONE PARI A KM/H 102. VERBALE CONTESTATO AL CONDUCENTE CHE CHIEDEVA DI POTERSI ALLONTANARE PER ANDARE URGENTEMENTE AD ASSISTERE UNA MINORE SOLA IN CASA IN PREOCCUPANTI CONDIZIONI DI SALUTE.

Il presente verbale comporta la decurtazione di 6 PUNTI per violazione all'art. 142, comma 9 e 12 -

NOTE E
DICHIARAZIONI

Forma di contestazione: CONTESTAZIONE AVVENUTA SOLO VERBALMENTE, IL CONDUCENTE SI ALLONTANAVA PER MOTIVI URGENTI

Note e dichiarazioni:

AVVERTENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ENTRO 60 GIORNI dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento complessivo in misura ridotta di Euro 740,00 di cui Euro 724,00 quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria oltre ad Euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento può essere effettuato:

- sotto forma di pagamento spontaneo collegandosi al sito <https://carrara.comune.pluginpay.it/> seguendo le istruzioni riportate.
- collegandosi al sito del COMUNE DI CARRARA e, tramite l'area "servizi on-line", oppure "cosa fare per" accedere a "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" poi cliccare su "Esegui Pagamento Sanzioni di Polizia Municipale - online" e seguire le istruzioni.
- utilizzando l'avviso PagoPA se presente, consultando le modalità che vi sono riportate nella sezione "dove pagare".

La somma versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine di 60 giorni (non 2 mesi) dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

SANZIONI ACCESSORIE

Art. 142, comma 9 e 12: SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA DA 1 A 3 MESI

Il presente provvedimento è copia autentica dell'originale elaborato meccanicamente e conservato agli atti del Comando. Ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 39/1993, l'indicazione a stampa nel presente atto, redatto con sistemi meccanici/informatici, del nominativo del soggetto responsabile dell'ufficio sostituisce la firma autografa degli accertatori verbalizzanti. In presenza di firma autografa il presente atto è copia autentica dell'originale. Ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 39/1993, il responsabile dell'inserimento dati nel sistema informatico è ritenuto responsabile delle successive modifiche, di originale digitale.

F.TO IN ORIGINALE DAGLI AGENTI ACCERTATORI:

Agente D. D. Matr. 214
Agente R. G. Matr. 124



COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE
PIAZZA CESARE VICO LODOVICI 1
54033 CARRARA MS

P.A.L./0041/2022
DCOPD2740

N. cronologico 2022/K1023/8393 IDN: 29773
UP di CMP FIRENZE - 19/08/2022

AGM



64778420672-2

GIACOBBI EMILIO
VIA DI TOPPO N.29
33100 UDINE UD

RELATA DI NOTIFICA

Si attesta che il presente verbale è stato spedito in data 19/08/2022, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 647784206722, diretta a GIACOBBI EMILIO, dall'Ufficio Postale Firenze CMP e notificato alla data risultante dal medesimo avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 890 del 20/11/1982. Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, ai sensi degli Artt. 383, comma quarto e 385, comma secondo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e dell'Art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali in possesso del Comando Polizia Locale di Carrara sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono stati trasmessi in forma telematica dal Comune di Carrara - Comando Polizia Locale - alla società Etruria P.A. Srl. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 del GDPR 679/2016.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

MODALITA' DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre uno dei seguenti **ricorsi alternativi**:

- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Massa Carrara. Il ricorso deve essere inviato al Prefetto oppure da presentarsi o inviarsi tramite raccomandata A.R. al citato Comando di Polizia Locale di Carrara. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (artt. 203 e 204 C.d.S.). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
 - entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Carrara. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.
- Qualora entro i termini previsti non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento, ai sensi dell' art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

NOTIFICA A SOGGETTO ESTRANEO (art. 386 reg. C.d.S.)

Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, l'interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Locale allegando eventuale idonea documentazione.

AVVERTENZE

- Le sentenze della Corte Costituzionale n. 477/02 e n. 28/04, nonché l'art. 149 C.P.C. hanno stabilito che i termini di notifica decorrono:
- Per l'amministrazione procedente alla data di consegna dell'atto all'Ufficio della notifica;
 - Per il destinatario dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti dello stesso.

COME COMUNICARE CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CARRARA POLIZIA LOCALE - P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Recapiti telefonici: 0585/70000 int. 3

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it / segreteriaipm@comune.carrara.ms.it PEC: poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Servizio Front Office e Call Center: Martedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ed il Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30

SOLO Servizio Call Center: Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

FRONT OFFICE TELEMATICO - per visualizzare sanzioni e documenti allegati e/o effettuare il pagamento della sanzione, collegarsi al sito del COMUNE DI CARRARA, "servizi on-line" e cliccare su "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" oppure alla home del Comune e nell'area "cosa fare per" cliccare su "Polizia Municipale - Front Office Telematico".

1 - VISUALIZZAZIONE - Per visualizzare i documenti relativi al procedimento sanzionatorio digitare targa del veicolo, data del verbale e codice BY34L38CDV. Il suddetto codice, è strettamente personale pertanto, questo Comando non potrà essere ritenuto responsabile per conseguenze derivanti la cessione o la divulgazione a terzi da parte del suo titolare. L'accesso è tutelato dalle norme vigenti in materia di sicurezza informatica e protezione dati personali, ad ogni utilizzo saranno raccolti i dati necessari all'identificazione dell'utente ai soli fini statistici e di prevenzione e repressione di eventuali abusi.

2 - PAGAMENTO - Per effettuare il pagamento delle sanzioni, seguire le indicazioni fornite dal sistema.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



AVVISO DI PAGAMENTO

Verbale 2022/K/1023

COMUNE DI
CARRARA

Dott. Paolo M. Basso - Sindaco

ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO

Cod. Fiscale GCBMLE65R19L4835

GIACOBBI EMILIO

VIA DI TOPPO N.29
33100 UDINE UD

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2022/K/1023

Verbale: 2022/K/1023

Data del verbale: 15/07/2022

Targa del veicolo: FT420CL

QUANDO E QUANTO PAGARE?

740,00 Euro
Entro 60 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE?

Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato. Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

RATA UNICA

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: GIACOBBI EMILIO
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2022/K/1023

Codice CBILL
5Z962Codice Avviso
30003222400028459

Euro 740,00

Cod. Fiscale Ente Creditore
00079450458

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Avv. MARIO MALATESTA

VIALE STAZIONE N. 14

54100 - MASSA

TEL. 0585 41888/41889 FAX 0585 41889

Massa, 28 aprile 2026

Egregio sig.
EMILIO GIACOBBI
VIA DI TOPPO N. 29
33100 - UDINE (UD)

C.F.: GCB MLE 65R19 L483S

Preavviso di notula

**Oggetto: Spese legali liquidate dal Tribunale di Massa, secondo grado, nella
procedura contro il Comune di Carrara spese legali corrisposte direttamente dal
Comune di Carrara**

Spese liquidate per il primo grado di giudizio	650,00
Spese liquidate per il secondo secondo grado di giudizio	<u>900,00</u>
	1.550,00
Spese generali 15% su Euro 1.550,00	<u>232,50</u>
	1.782,50
Marca da bollo Euro 2,00	<u>2,00</u>
	1.784,50
CNPA 4% su Euro 1.874,50	<u>71,38</u>
	1.855,88

Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 co. 54 - 88 della L. 23.12.2014 n. 190.

Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190.

CODICE IBAN: IT68D0503413643000000001984 - intestato ad: Avv. Mario Malatesta



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARRARA

SEZIONE 01

Si comunica a:

Avv. **MARIO MALATESTA**
VIALE STAZIONE N. 14
54100 MASSA
MS

COMUNE DI CARRARA
PIAZZA DUE GIUGNO
CARRARA

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
Protocollo N. 988892/2002 del 12/12/2022

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 421/2022 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)

Giudice: LOCANE VINCENZO

Depositata Sentenza Numero: 181/2022 in data : 07/12/2022

Parti nel procedimento

Attore Principale

Giacobbi Emilio

Difeso da:

MARIO MALATESTA

Convenuto Principale

COMUNE DI CARRARA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



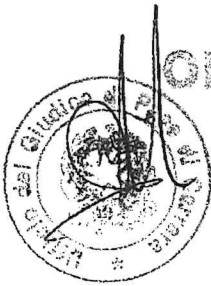
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
PAOLO CIARI

IL CANCELLIERE

Carrara 09/12/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

R.G. n. 421/2022

Reg. sent. n. 181/2022

Cron. n. 1161/2022

Rep. n.

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento introdotto con ricorso iscritto il giorno 29.9.2022 al n. 421/2022 di R.G.,
proposto da

GIACOBBI Emilio, cod. fisc. GCBMLE65R19L483S, con l'avv. Mario Malatesta,
<avvmariomalatesta@puntopec.it>, **opponente**

contro

COMUNE DI CARRARA, P. IVA 00079450458, in persona del Sindaco pro-tempore,
opposto

per l'annullamento

del verbale della Polizia Municipale di Carrara n. 2022/K1023 R.C.A. 8393 del 15.7.2022 di
accertamento e contestazione della violazione dell'art. 142 comma 9 e comma 12 del
codice della strada (ha percorso la strada superando di km/h 46 il limite massimo stabilito
in km/h 50 per quel tratto di strada, in Carrara, viale G. Da Verrazzano).

OGGETTO: opposizione ex d.l.vo n. 150/11.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 novembre 2022 sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti di costituzione in giudizio.

In sostanza, due i motivi di opposizione: 1) la mancata contestazione immediata del verbale impugnato; 2) l'esclusione di responsabilità per legittimo impedimento.

Il Comune di Carrara ha depositato la documentazione prevista dall'art. 7 del d.l.vo n. 150/2011 ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

<><><>

Entrambi i motivi di opposizione non possono essere accolti: il primo, in quanto la testuale lettura del verbale consente di verificare che è stato indicato il motivo per cui si è resa necessaria la contestazione differita (l'opponente si è allontanato impedendo la contestazione immediata); il secondo, in quanto non è applicabile alla fattispecie concreta l'invocato stato di necessità (art. 4 legge n. 689/1981: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa"), atteso che l'opponente non ha fornito prova alcuna di un imminente pericolo di vita od altra conseguenza sulla salute (anche di terzi) altrimenti non evitabile se non con l'assunzione di una condotta di guida vietata; la *ratio* dell'esimente dello stato di necessità non può prescindere da un giudizio di comparazione fra diritti costituzionalmente garantiti che, laddove del medesimo rango (pericolo per la salute del singolo - diritto alla salute ed alla pubblica incolumità della collettività), si bilanciano, annullandosi a vicenda e così rendendo operativo il divieto di guida imposto dal codice della strada; sul punto, v. Cassazione civile, sez. II, 14 giugno 2010 n. 14286 e Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio 2010, n. 1910. Il potere/dovere sanzionatorio della P.A. prescinde dalla valutazione del temperamento

fra interessi pubblici confliggenti con quelli privati essendo tale valutazione di opportunità stata eseguita dal legislatore in sede di determinazione della sanzione di fronte a violazioni tipiche.

L'opposizione è stata rigettata per i motivi suesposti, senza nulla disporre in ordine alle spese di giudizio in quanto non ritualmente chieste (art. 112 cpc) in sede di precisazione delle conclusioni.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, la rigetta e, per gli effetti convalida il provvedimento opposto con il ricorso introduttivo del presente procedimento.

Nulla per le spese.

Così deciso in Carrara il 23 novembre 2022

Il Cancelliere

(*Andrea Giromella*)

Il Giudice di Pace di Carrara

(*Vincenzo Locchi*)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CARRARA

Depositato in Cancelleria

07 DIC, 2022

Carrara, 4



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Civile

Oggi 22/04/2026 alle ore 11.00 innanzi al Giudice Vanessa Castagna , sono comparsi:

Per l'attore/appellante: l'Avv. Malatesta il quale insiste nell'appello e negli atti difensivi ;

Per il convenuto/appellato: l'Avv. Dazzi in sostituzione dell'avv Fantoni il quale conclude come da atti.

Il Giudice invita le parti alla **discussione orale** ai sensi dell'**art. 281-sexies c.p.c.**

I difensori illustrano brevemente le rispettive posizioni, richiamando le deduzioni di cui ai propri scritti difensivi e rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza

Il Giudice, ascoltate le parti,
si ritira in camera di consiglio

il giudice rientra in aula alle ore 15.00 dando lettura della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MASSA

Il Giudice monocratico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 492 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 22.04.2026

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

tra:

EMILIO GIACOBBI, nato ad Udine (UD) il 19 ottobre 1965 ed ivi
residente in Via di Toppo n. 29, C.F.: GCB MLE 65R19 L483S,
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Malatesta

APPELLANTE

contro

COMUNE DI CARRARA,

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sonia
Fantoni e Lucia Ferraro

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, Emilio Giacobbi proponeva
opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2022/K1023, elevato dalla
Polizia Municipale del Comune di Carrara per violazione dell'art. 142, commi
9 e 12, C.d.S., per superamento del limite di velocità.

Il Giudice di Pace di Carrara, con sentenza n. 181/2022, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione l'opponente proponeva appello, deducendo:

l'illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata, in violazione
degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art. 14 L. 689/1981;

la sussistenza dello stato di necessità, quantomeno in forma putativa, ai sensi
degli artt. 3 e 4 L. 689/1981.

Il Comune di Carrara si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 aprile 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

1. Sulla mancata contestazione immediata

L'appello è fondato.

È pacifico in atti – ed espressamente attestato nel verbale – che il conducente
veniva fermato dalla pattuglia, prendeva visione della velocità rilevata e che
nessuna contestazione veniva elevata sul posto, consentendogli di proseguire
la marcia.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

In tali ipotesi, la normativa del Codice della Strada impone la contestazione immediata, salvo che ricorrano specifiche e tassative ipotesi di impossibilità, che devono essere espressamente indicate nel verbale.

Nel caso di specie:

la contestazione immediata era possibile;

gli agenti hanno volontariamente rinunciato alla verbalizzazione;

il verbale notificato non indica alcuna causa impeditiva normativamente prevista.

La successiva redazione del verbale a distanza di giorni costituisce pertanto una contestazione differita illegittima, non riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 201 C.d.S.

In materia di violazioni del Codice della Strada, la contestazione immediata costituisce regola generale, mentre la contestazione differita rappresenta un'eccezione tassativa e di stretta interpretazione.

Ai sensi degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonché dell'art. 14 L. 689/1981, la violazione deve essere contestata immediatamente ogniqualvolta ciò sia possibile; la successiva notifica del verbale è consentita solo quando ricorrano oggettive ragioni di impossibilità, che devono essere puntualmente indicate nel verbale.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che:

“Fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore, la contestazione differita è illegittima se il verbale non contiene l'indicazione delle specifiche ragioni che abbiano reso impossibile la contestazione immediata”(Cass. civ., sez. II, n. 36922/2021; Cass. civ., sez. II, n. 8837/2005).

Nel caso di specie infatti il conducente veniva fermato dalla pattuglia; prendeva visione della velocità rilevata; gli agenti decidevano consapevolmente di non elevare alcuna sanzione sul posto, consentendogli di riprendere la marcia e il verbale veniva redatto a distanza di sei giorni, senza indicare alcuna causa impeditiva rientrando nelle ipotesi previste dalla legge.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Non si è dunque in presenza di un'impossibilità di contestazione immediata, bensì di una rinuncia volontaria alla contestazione stessa, che non consente il successivo ricorso alla notifica differita.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione:

“Laddove la contestazione immediata sia possibile ed omessa, l'accertamento è illegittimo, poiché la limitazione del diritto di difesa del trasgressore può avvenire solo in presenza di cause oggettivamente impeditive, da esplicitare nel verbale”

(Cass. civ., sez. II, n. 15392/2003; Cass. civ., sez. I, n. 13774/2002).

Ne consegue l'invalidità del verbale impugnato, con assorbente effetto caducante.

2. Sullo stato di necessità (anche putativo)

Anche sotto tale profilo, l'appello merita accoglimento.

È documentato che la condotta del ricorrente era determinata dalla necessità di raggiungere con urgenza una minore, sola in casa, in condizioni di salute ritenute preoccupanti, come risulta:

dal contenuto del verbale;

dalla documentazione del Pronto Soccorso prodotta;

dalla stessa ammissione del fatto storico da parte dell'Amministrazione resistente.

La valutazione dello stato di necessità non può essere effettuata ex post, sulla base dell'esito clinico, bensì ex ante, alla luce delle circostanze oggettive percepite dal conducente al momento dei fatti.

Ricorrono, quantomeno, i presupposti dello stato di necessità putativo, rilevante in materia sanzionatoria amministrativa ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 689/1981, trattandosi di errore incolpevole fondato su dati oggettivi e non su mero stato d'animo soggettivo.

Anche il secondo motivo di appello è fondato.

È pacifico e documentalmente provato che la condotta dell'appellante fosse determinata dalla necessità di raggiungere con urgenza una minore, sola in casa, che lamentava sintomi seri (vomito e dolori addominali), tanto da rendere necessario l'accesso al Pronto Soccorso poche ore dopo.

Tale circostanza:

è attestata nel verbale di accertamento;

è confermata dalla documentazione sanitaria prodotta;

non è contestata nel suo nucleo fattuale dall'Amministrazione resistente.

In giurisprudenza è ormai principio consolidato che, in materia di illeciti amministrativi, operi non solo lo stato di necessità reale, ma anche quello putativo, ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 689/1981, purché l'errore sia:

incolpevole; fondato su circostanze oggettive e non su un mero stato d'animo soggettivo.

“L'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento dell'agente”

(Cass. civ., sez. III, n. 537/2000; Trib. Modena, 23.3.2018 n. 543).

Nel caso in esame, la presenza di una minore sola in casa, in condizioni ritenute preoccupanti, integra pienamente quei presupposti oggettivi idonei a fondare quantomeno uno stato di necessità putativo, con conseguente esclusione della responsabilità amministrativa.

3. Sull'istruttoria non ammessa in primo grado

La decisione del Giudice di Pace di non ammettere le prove orali, per poi rigettare il ricorso per asserita carenza probatoria, appare intrinsecamente contraddittoria.

Tuttavia, considerata la natura documentale e non controversa dei fatti rilevanti, la causa può essere decisa allo stato degli atti.

P.Q.M.

Sussistendo, pertanto, due autonome e concorrenti ragioni di illegittimità del verbale opposto.

Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando,

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,

annulla il verbale di accertamento n. 2022/K1023 e ogni sanzione conseguente.

condanna il Comune di Carrara al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:

-per il primo grado in € 650,00 per compensi;

-per il secondo grado in € 900,00 per compensi;

Il tutto oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.

Massa 22.04.2026

Verbale chiuso alle ore 15.10

I
l

g
i
u
d
i
c
e

Vanessa Castagna

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 52 D.L. 90/2014

Io sottoscritto avv. Mario Malatesta, C.F. MLTMRA79T14B832L, del foro di Massa-Carrara, con studio in Massa, Viale Stazione n. 14,

attesto

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto dall'art. 52 D.L. 90/2014, che la sentenza n. 347/2026, emessa all'interno del fascicolo 492/2023 nella causa promossa dal sig. Emilio Giacobbi contro il Comune di Carrara, grado di appello, file denominato "Sentenza 3472026 Tribunale di Massa.pdf" è conforme al corrispondente provvedimento in formato digitale estratto tramite consultazione remota dal fascicolo informatico n. R.G. 493/2023, presso il Tribunale di Massa.

Massa, 28 aprile 2026

avv. Mario Malatesta




COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 38 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS
267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 -
R.G. 492/2023. COMUNE DI CARRARA/E.X.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 22/06/2026

Il Dirigente

Micheletti Paola

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 22/06/2026

U.O. 9.1.1 - Servizi interni, nuclei specialistici e TPL

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 - R.G. 492/2023. COMUNE DI CARRARA/E.X.

“IL CONSIGLIO COMUNALE”

PREMESSO che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere un debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATA la disposizione n. 4/2019 del Segretario Comunale con la quale si dispone che il pagamento di un debito fuori bilancio, derivante da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dalla deliberazione di riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio Comunale, così come pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/20197QMIG;

PRESO ATTO che il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 347 del 22/04/2026, iscritta nel R.G. al n. 492/2023, ha ritenuto di accogliere l' appello avverso alla sentenza n. 181/2022 del 07/12/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dal Sig. [OMISSIS...] ., tramite l'avvocato Mario Malatesta, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 650,00 per compensi per il primo grado, in € 900,00 per compensi per il secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, iva qualora dovuta e cpa come per legge, in favore dell'appellante;

CONSIDERATO che, con comunicazione del 09/06/2026, l'Avv. Mario Malatesta, in qualità di difensore del Sig. [OMISSIS...] ., richiede la liquidazione della somma di € 1.855,88, e così suddivisi:

Spese legali di I° e II° grado	€ 1.550,00
Spese generali	€ 232,50
Marca da bollo	€ 2,00
Cassa avvocati 4%	€ 71,38
Totale Documento	€ 1.855,88

VISTO l'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede, al secondo comma, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

RITENUTO di finanziare la spesa in oggetto tramite lo stanziamento di spesa sul capitolo 01111.03.3000 "spese legali" del bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai signori Pandolfini Giuseppe in qualità di Presidente, Ribolini Candido e Meozzi Massimo, in qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, posti in allegato al presente atto;

SU proposta dell' assessora con delega al Traffico Avv. Elena Guadagni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal dirigente del Settore 9 Polizia Locale, Sicurezza, Mobilità, Dott.ssa Paola Micheletti e dal Dirigente del Settore 2 - Risorse Umane, finanziarie e societarie, Dott. Massimiliano Germiniasi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse, quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. a) dell'art. 194, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 347 del 22/04/2026, iscritta nel R.G. al n. 492/2023, con la quale il medesimo ha ritenuto di accogliere l'appello avverso alla sentenza n. 181/2022 del 07/12/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dal Sig. [OMISSIS...] ., tramite l'avvocato Mario Malatesta, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 650,00 per compensi per il primo grado, in € 900,00 per compensi per il secondo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

grado, oltre al 15% per spese forfettarie, iva qualora dovuta e cpa come per legge, in favore dell'appellante;

3) di dare atto che l'importo da corrispondere in favore dell'appellante, come da comunicazione del 09/06/2026 dell'Avv. Mario Malatesta, in qualità di difensore del Sig. [OMISSIS...] , in seguito al pronunciamento della sentenza 347 del 22/04/2026, iscritta nel R.G. al n. 492/2023, è quantificato in complessivi € 1.855,88, e così suddiviso :

Spese legali di I° e II° grado	€ 1.550,00
Spese generali	€ 232,50
Marca da bollo	€ 2,00
Cassa avvocati 4%	€ 71,38
Totale Documento	€ 1.855,88

4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.855,88, trova pertanto copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 01111.03.3000 denominato "Spese Legali", del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;

5) di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità, per gli adempimenti conseguenti;

6) di dare atto che, prima di provvedere al rimborso ai soggetti creditori delle somme dovute, saranno effettuate le opportune verifiche su eventuali cessioni di credito esistenti, debiti nei confronti del Comune, pignoramenti presso il Comune promossi da creditori pignoranti verso i soggetti stessi;

7) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;

8) di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del settore 9 - Polizia Locale, sicurezza, Mobilità, Dott.ssa. Paola Micheletti;

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 38 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS
267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 -
R.G. 492/2023. COMUNE DI CARRARA/E.X.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 24/06/2026

Il Dirigente
Massimiliano Germiniasi

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 17 DEL 26/06/2026

Il giorno 26/06/2026 alle ore 18,30 il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribolini Candido, componente, nominati con deliberazione consiliare n. 21 del 17/03/2025, e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025 si è riunito in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità.

Sono presenti tutti i componenti.

Il Collegio ha approvato i seguenti documenti:

- 1) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 – R.G. 492/2023 – COMUNE DI CARRARA/E.X.". (allegato A);
- 2) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 – R.G. 2320/2022 – COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL". (allegato B).

Sono allegati al presente verbale i verbali suindicati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Giuseppe Pandolfini - Presidente

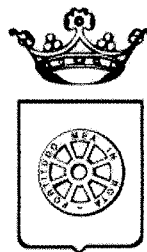
(firmato digitalmente)

Dr. Ribolini Candido - Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi - Componente

(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 17 DEL 26/06/2026

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0064783/2026 del 27/06/2026
Firmatario: Massimo Meozzi, Candido Ribolini, Giuseppe Pandolfini

Il giorno 26/06/2026 alle ore 18,30 il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribolini Candido, componente, nominati con deliberazione consiliare n. 21 del 17/03/2025, e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025 si è riunito in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità.

Sono presenti tutti i componenti.

Il Collegio ha approvato i seguenti documenti:

- 1) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 – R.G. 492/2023 – COMUNE DI CARRARA/E.X.". (allegato A);
- 2) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 – R.G. 2320/2022 – COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL". (allegato B).

Sono allegati al presente verbale i verbali suindicati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Giuseppe Pandolfini - Presidente

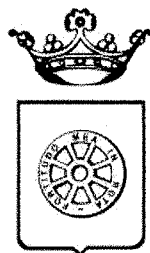
(firmato digitalmente)

Dr. Ribolini Candido - Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi - Componente

(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO "A" AL VERBALE N. 17 DEL 26/06/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 – R.G. 492/2023 – COMUNE DI CARRARA/E.X.".

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribollini Candido, componente, nominati con deliberazione di C.C. n. 21 del 17/03/2025 e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025, per il periodo dal 17/03/2025 al 16/03/2028, si è riunito in data 26/06/2026 alle ore 18:30, in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93 del vigente Regolamento di contabilità per esprimere il seguente parere.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta in data 25/06/2026 tramite posta elettronica, sulla quale viene richiesto il parere di questo Collegio ai sensi dell'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto presente che il ricordato art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

Rilevato che con la proposta di delibera di cui all'oggetto viene disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.855,88 derivante dalla sentenza n. 347 del 22/04/2026 del Tribunale di Massa, iscritta nel R.G. n. 492/2023 con la quale è stato accolto l'appello avverso alla sentenza n. 181/2022 del 7/12/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dal Sig. E.X. tramite l'avvocato Mario Malatesta, condannando il Comune di

Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 650,00, per compensi di primo grado, in € 900,00 per il secondo grado, oltre 15% per spese forfetarie, Iva qualora dovuta e cpa come per legge, in favore dell'appellante;

Vista la documentazione che accompagna la proposta di delibera in esame;

Considerato che in tale proposta di deliberazione è indicato che la copertura finanziaria della spesa da riconoscere avviene con risorse del bilancio corrente;

Visti:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 9 "Polizia locale, sicurezza, mobilità";
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore 2 "Risorse umane, finanziarie e societarie";

ESPRIME

Il Collegio ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Giuseppe Pandolfini – Presidente

(firmato digitalmente)

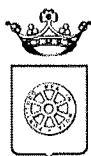
Dr. Candido Ribolini – Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi – Componente

(firmato digitalmente)

~~OMISSIS~~



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione 2^a

Carrara, 8 Luglio 2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

S E D E

Proposta di deliberazione n.38/2026 "Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art 194 del D.lgs 267/2000 derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 347/2026- R.G. 492/2023 Comune di Carrara E.X

In merito al parere sulla proposta deliberativa in oggetto, si comunica che la Commissione 2^a riunitasi in data 08/07/2026, presenti i seguenti consiglieri:

CAROSI LETIZIA, MURACCHIOLI BENEDETTA, BARGHINI SILVIA,
CASTELLI AUGUSTO, VINCHESI LUCA, VANNUCCI ANDREA E
MARTINECCI MARTINELLI

si è espressa come segue:

voti favorevoli (n. 6): VANNUCCI, MURACCHIOLI, CASTELLI, BARGHINI,
VINCHESI, CAROSI

voti contrari (n. 1): NESSUNO

astenuti (n. 1): MARTINECCI

Il Presidente Commissione 2^a
Benedetta Muracchioli